

## STATUTO

### **ARTICOLO 1**

I seguenti Comuni: Alba (CN), Sant'Angelo in Vado (PS), San Miniato (PI), Norcia (PG), Castel di Casio (BO), San Giovanni d'Asso (SI), Sant'Agata Feltria (PS) e le seguenti Comunità Montane: Alto Tevere Umbro (PG), Alto Molise (IS), Alto Chiascio (PG) denominati Soci fondatori, costituiscono a ottobre del 1990 l'Associazione Nazionale delle "Città del Tartufo" con sede legale in Alba (CN), presso il Palazzo Comunale, P.zza Risorgimento n. 1.

Ogni anno, in occasione dell'Assemblea Ordinaria, sarà aggiornato l'elenco dei Soci che ricomprenderà i nuovi ingressi.

L'Associazione potrà disporre anche di sedi e recapiti decentrati a livello regionale o interregionale in relazione allo sviluppo dell'attività ed alle esigenze organizzative.

### **ARTICOLO 2**

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) **promuovere** il ruolo che spetta agli Enti Locali nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente delle zone tartufigene sia di quelle produttive da conservare che di quelle in declino da migliorare, sollecitando e favorendo l'emanazione di normative nazionali e regionali in materia.
- b) **promuovere** azioni volte alla tutela del Tartufo di provenienza italiana per le sole specie di cui per Legge è riconosciuta la cavatura e la commercializzazione attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici Territoriali (Comuni o loro Consorzi, Province e Regioni), gli Istituti di Ricerca e Sperimentazione e i Centri Studi, gli Enti del Turismo, le Associazioni Agricole di categoria e le Associazioni di Commercianti di Tartufo.
- c) **organizzare e coordinare** le manifestazioni promozionali dedicate al Tartufo consentendo la partecipazione agli Enti associati con spazi adeguati.
- d) **promuovere** le manifestazioni dei Comuni aderenti e i convegni tecnici per la conoscenza e la valorizzazione dei singoli territori.
- e) **valorizzare**, in collaborazione con le Associazioni dei cercatori di Tartufi e dei Tartuficoltori, le conoscenze e le pratiche tradizionali della cerca e cavatura del Tartufo attraverso studi, ricerche, inventariazioni, compilazione archivi, attività di formazione e promozione e di tutte quelle buone pratiche ed iniziative che, di volta in volta, saranno individuate come necessarie allo scopo.
- f) **promuovere** incontri tra le varie Associazioni di cercatori e cavatori e di coltivatori per dibattere i problemi del settore e giungere alla proposta di norme comuni di cavatura e commercializzazione da presentare agli Enti Legislativi preposti.

- g) **favorire** l'informazione e la formazione per la diffusione della "Cultura del Tartufo" con la pubblicazione di sussidi scolastici, studi tecnici, atti convegnistici, carte e mappe per la zonizzazione tartufigola, carte e guide ad uso turistico, ecc.
- h) **favorire** l'attività di ricerca scientifica per la soluzione delle problematiche legate alla produzione del Tartufo sia spontanea che coltivata, in collaborazione con il CNR, il Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, il Vivaio Forestale Regionale "Selva del Campo" di Campochiaro (CB), il Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba, gli Istituti Universitari e i Centri pubblici già in essere e quelli che verranno istituiti.
- i) **promuovere** iniziative e/o programmi di lavoro che favoriscono la tutela del consumatore, sia per il consumo di Tartufo fresco che dei prodotti derivati coinvolgendo tutti i soggetti, pubblici e o privati, per il raggiungimento di dette finalità.
- j) **operare** per la individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi di qualità e/o di uso collettivo del Tartufo, per Regioni, Province o Aree vaste tenendone apposito registro.

### **ARTICOLO 3**

L'Associazione adotta un marchio registrato che potrà essere utilizzato dai Soci; l'uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell'Associazione stessa. L'uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dall'Associazione a termine di Legge.

### **ARTICOLO 4**

Possono far parte dell'Associazione gli Enti Locali (Comuni, Province e Regioni), le Associazioni Istituzionali di Comuni (ex Comunità Montane, Unioni di Comuni, Parchi ed Aree Protette ecc.), e comunque tutti gli Enti Autonomi richiamati nell'Art.114 della Costituzione della Repubblica che ne fanno richiesta purché:

- a) siano territori a vocazione e produzione tartufigola oggettivamente riconosciuti;
- b) svolgano manifestazioni o eventi di vario genere a tutela, valorizzazione e promozione in ambito tematico;
- c) formino ed esprimano cercatori e cavatori di Tartufo in regola con le norme vigenti.

Possono far parte dell'Associazione le Camere di Commercio e i Centri Studi di Ricerca specializzati in materia di Tartufo, compresi quelli Universitari che ne facciano regolare richiesta.

Tutti gli Associati a diverso titolo si impegnano, comunque, a promuovere e/o collaborare all'organizzazione di iniziative volte all'approfondimento di tematiche focali quali: tutela dell'ambiente tartufigeno e paesaggistico in generale, ricerca tecnico-scientifica in materia di Tartufo e Tartuficoltura, sostegno e diffusione de la "Cultura del Tartufo" a garanzia della trasmissibilità, sviluppo turistico, valorizzazione della gastronomia regionale e di innovazione attraverso l'impiego del Tartufo locale e degli altri prodotti tipici territoriali.

### **ARTICOLO 5**

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione "una tantum" e di una quota annuale finalizzata a finanziare i programmi e le iniziative dell'Associazione. Tali quote saranno determinate dall'Assemblea dei Soci, in proporzione al numero degli abitanti per i Comuni. Quote diverse saranno fissate per le Associazioni Istituzionali di Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio. I Centri Universitari e/o di Ricerca, definiti Soci Tecnici, espletano il pagamento della

quota associativa attraverso il lavoro di collaborazione diretta con l'Associazione per le finalità di cui all'art. 2.

## **ARTICOLO 6**

Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Ufficio di Presidenza
- il Revisore dei Conti

## **ARTICOLO 7**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. La data ed il luogo è stabilito dal Consiglio Direttivo e/o dall'Ufficio di Presidenza, con logica di rotazione nelle città associate, secondo la disponibilità che ciascun Socio può fornire.

Le funzioni dell'Assemblea sono:

- Elezione e rinnovo anche parziale del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- Approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Determinazione della misura delle quote di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
- Approvazione del programma di attività annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
- Approvazione e revisione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- Ammissione dei nuovi Soci;
- Deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli Soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione ( che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di qualsiasi numero dei Soci ( salvo che per la deliberazione delle quote); per la revisione dello Statuto e del Regolamento i Soci sono chiamati obbligatoriamente ad esprimere un parere sulla proposta, pur valendo il principio del silenzio assenso; i Soci possono delegare altri Soci a rappresentarli in Assemblea ed ogni Socio può avere un massimo di due deleghe.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **ARTICOLO 8**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo e/o dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che questi ne riconoscano la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei soci.

Funzioni dell'Assemblea straordinaria

- Deliberazioni su eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- Deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e/o dall'Ufficio di Presidenza;
- Deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei Soci ne abbia richiesta la convocazione;

- Deliberazione sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

### **ARTICOLO 9**

Il Consiglio Direttivo che dura in carica 5 anni, è composto fino ad un massimo di 21 membri compresi il Presidente e 3 Vice Presidenti.

Fa parte del Consiglio Direttivo il Revisore dei Conti con diritto di voto.

Qualora Enti Privati, Fondazioni bancarie, Associazioni intendessero finanziare progetti delle Città del Tartufo, potranno far partecipare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alle decisioni adottate in merito al progetto stesso. Stesso principio varrà per i Centri Universitari e/o di Ricerca.

Il rinnovo avviene, di norma, successivamente allo svolgimento delle Elezioni amministrative generali.

#### Funzioni del Consiglio Direttivo:

- Deliberazione sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;
- Proposta di bilancio preventivo e bilancio consuntivo dell'Assemblea;
- Espressione di un parere argomentato circa l'ammissibilità di nuovi Soci e la decadenza di Soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
- Verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- Gestione del personale;
- Deliberazione su contratti, convenzioni, incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione di modalità e onorari;
- Costituzione di eventuali Comitati/Tavoli tecnico scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso di 10 giorni ogni qualvolta il Presidente e/o l'Ufficio di Presidenza lo ritengano necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

### **ARTICOLO 10**

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica 5 anni e sono eletti dal Consiglio Direttivo. Insieme al Revisore dei Conti ed al Direttore, per la sola competenza tecnica, costituiscono l'Ufficio di Presidenza che si riunisce a richiesta dei singoli membri.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, ne esegue le deliberazioni, firma i contratti, le convenzioni e tutti gli atti ufficiali dell'Associazione, amministra e gestisce i conti bancari e postali intestati all'Associazione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento; possono ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

### **ARTICOLO 11**

Il Revisore dei Conti è un membro effettivo che può essere scelto anche al di fuori dei Soci e viene eletto dall'Assemblea.

Assolve insindacabilmente alle funzioni peculiari previste dalle leggi vigenti.

Trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione; relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.

## **ARTICOLO 12**

I membri dell'Assemblea dei Soci restano in carica sino a quando ricoprono la carica per cui fanno parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni:

Il Presidente dura in carica 5 anni.

I Vice Presidenti e l'Ufficio di Presidenza durano in carica 5 anni.

I componenti degli Organi Elettivi sono rieleggibili.

La decadenza di un componente è deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza assoluta dei Soci.

I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e rimangono in carica fino alla scadenza degli Organi relativi.

## **ARTICOLO 13**

Tutti gli incarichi degli Organi Elettivi sono gratuiti; nel regolamento dell'Associazione sarà stabilita la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni associative.

## **ARTICOLO 14**

Il Consiglio Direttivo si avvale di un Direttore che può essere supportato da figure tecniche e ne fissa il compenso lordo annuo.

Il regolamento ne fissa altresì tempi, durata, compiti, funzioni, obiettivi.

Per tale incarico verranno utilizzate le competenze e le professionalità esistenti all'interno degli Enti associati, o scegliendo, se disponibili, tra coloro che in passato hanno ricoperto incarichi direttivi nell'Associazione, o persone di provata capacità professionale.

Il Direttore opera presso l'Ente associato che esprime il Presidente utilizzando gli strumenti tecnici messi a disposizione dall'Ente.

Il Direttore, per l'attuazione del programma annuale e pluriennale deliberato dall'Assemblea o per programmi specifici, si può avvalere di un Tavolo Tecnico composto da un rappresentante individuato tra i Soci di ciascuna Regione aderente all'Associazione, scelto per le competenze e professionalità utili a fornire, per l'attuazione del programma di lavoro, elaborati di progettazione che tengano conto anche delle peculiarità di ciascun territorio associato.

## **ARTICOLO 15**

Per l'attuazione dello Statuto si provvederà alla stesura di un Regolamento attuativo approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.